

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, FEDERICO E MARRONI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N°

32521

OGGETTO : Modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 7128 del  
9.12.1998 che approvava il regolamento comunale per la disciplina del servizio di  
noleggio da rimessa con conducente mediante autobus Comune di Marta (Vt).



2291.013 3 1

REGIONE TOSCANA

OGGETTO: Modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 7128 del 9.12.98 che approvava il regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus Comune di Marta (VT).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

CONSIDERATO che con la propria citata deliberazione n. 7128/'98 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa per autobus adottato dal Comune di Marta (VT) con deliberazione n. 72 del 20.8.'96, per altro erroneamente indicata come data 20.8.'98;

CONSIDERATO che con le deliberazioni nn. 99 e 106 rispettivamente del 6.10.1998 e 30.10.1998 il Consiglio comunale di Marta (VT) ha modificato ed integrato la propria precedente deliberazione n. 72 del 20.8.'96, ed il relativo Regolamento comunale di noleggio da rimessa per autobus;

VERIFICATO che il Regolamento predetto, così modificato ed integrato risulta conforme alle prescrizioni delle citata LL.RR: nn. 73/'89 e 38/'92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare ed integrare la propria deliberazione n. 7128 del 9.12.'98 come indicato nelle premesse;
- di approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa mediante autobus, adottato dal Comune di Marta (VT) con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 99 del 6.10.98 e 106 del 30.10.98, allegate alla presente deliberazione;
- Pertanto il servizio di noleggio da rimessa con conducente sarà svolto, nel Comune di Marta (VT) mediante l'impiego di n. 1 (uno) autobus.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

- 8 LUG. 1999





# COMUNE DI MARTA

C.A.P. 01010

PROVINCIA DI VITERBO

Piazza Umberto I, 1 - Tel. 0761/871531 Centralino  
0761/871670 Fax

P. IVA 00215230566

*di Lai  
n. 2.99*

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANK.VP

Prot. n. 805

Marta 01/32/1999

Regione Lazio  
Ass. ai Trasporti  
Via Capitano Ravastro n.103  
00154 R.C.M.F.

**OGGETTO:** Trasmissione Reg. Com. n. per la disciplina del servizio di noleggio da rimesa con conducente svolto mediante autobus.

Con i contatti telefonici avuti con il Dr. Lai, in allegato alla presente si rinette il Regolamento di cui in oggetto, testo approvato con delibera di C.C. n. 72 del 20/08/98, ed integrato con le modifiche apportate con deliberazioni di C.C. n. 29 del 2/11/98 e n. 106 del 26/10/99.


Distinti saluti

Il Resp. Uff. Pol. Municipale  
Marta, 10 Feb 1999  
(C. La Rocca) (Verco)

*il. occorre copre delle  
due ultime del pb. comunali*

*del far OK - precorsore  
su delibera che  
le tariffe vengono  
abrogate*

REGIONE LAZIO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA' U. T. P.
10 FEB. 1999
Prot. 703/99



TESTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.72 DEL 20.08.1996 ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 6.10.1998 E N.106 DEL 30.10.1998.-

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS.**

**Art.1  
Disciplina del servizio**

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art.85, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, ed in conformità all'uso di cui stesso D.Lgs., sul quale si esercita la competenza di questo comune, è disciplinato:

- a) dal D.Lgs. n.285/92;
- b) dai regolamenti CEE n543/69, 1463/70, 514-515/72, 1787/73, 2827-2828/77 in quanto applicabili;
- c) dalla legge n.62 del 14.02.1974 e n.394 del 14.8.1974;
- d) dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli articoli 86 e 121 del T.U.L.C.P.S. n.773 del 18 giugno 1931 nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- f) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- g) dalla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, dalla legge regionale n.38 del 9.6.1992, dal D.M. n.448 del 20.12.1991 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento.

**Art.2**

**Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze assentibili.**

Avuto riguardo ai principi recati dall'art.3, comma 3, della legge regionale n.73/89, sentite le organizzazioni sindacali dicategoria dell'autonoleggio a livello regionale, nonché la C.C.I.A.A., e le strutture di promozione turistica competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18.4.1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili, per l'esercizio di tale servizio in questo Comune, viene determinato come segue:  
- n.1 autobus fino a 55 posti.

**Art.3  
Licenza comunale di esercizio**



*AS*

Per esercitare il servizio da noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo di autobus, occorre il possesso, oltre che della licenza di polizia amministrativa, di cui all'art.86 del T.U.L.P.S. n.773/1931, di apposita licenza comunale;

- la licenza comunale di esercizio viene assegnata dal Responsabile del Servizio sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi articoli 6 e 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- la licenza comunale di esercizio è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio;

- la licenza comunale di esercizio, deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.

- il comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile, ai sensi del precedente articolo 2. Per i casi di cui all'art. 12, quarto comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, si applicano le disposizioni recate dallo stesso art.12, quarto comma.

- il comune deve trasmettere alla Regione Lazio, Assessorato ai Trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

#### Art. 4

#### Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 21, 22 e 23 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal comune, secondo quanto stabilito al precedente art.3, sesto comma.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare e di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare, la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

Il trasferimento della licenza e il rinnovo, sono assentiti con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo parere favorevole della commissione di cui al primo comma dell'art.7 della legge regionale n.73/89, modificata ed integrata con legge regionale n.38/92.

In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza, si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo articolo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art.6 della legge regionale n.73/89.

Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può essere attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal



trasferimento della prima.

#### Art. 5

#### Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone, nonché ad enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:

a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di enti pubblici e di aziende, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante delle imprese, enti ed aziende pubbliche predetti. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola, i membri della Comunità Economica Europea, sono equiparati ai soggetti italiani.

b) per le ditte individuali di risiedere nel comune;

c) per le ditte individuali, le imprese, gli enti pubblici e le aziende, di aver ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del comune che istituisce il servizio nonché di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate, per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio.

d) per i titolari delle ditte individuali, di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'albo professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti (Ufficio Provinciale della M.C.T.C.) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 20.10.1991 n. 448. Nel caso di imprese, di enti pubblici o di aziende, l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al predetto D.M. dovrà essere posseduta dall'amministratore o legale rappresentante, o direttore designato, per conto delle medesime persone giuridiche richiamate, mentre, l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività.

e) per le ditte individuali e le imprese, di essere iscritti negli albi e/o nei registri, previsti dalle vigenti leggi.

f) di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

g) di essere in possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del testo unico 18 giugno 1931 n. 773.

h) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa, di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni.

La licenza di cui all'art. 86 T.U. 18.06.1931 n. 773 si intende che deve essere posseduta prima dell'inizio dell'attività e rilasciata in concomitanza con il rilascio della licenza comunale di esercizio.

#### Art. 6

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus

L'istituzione, nel territorio del comune, del servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autobus, è deliberata, con



proprio provvedimento dal consiglio comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Con la deliberazione indicata al precedente comma, il consiglio comunale:

a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale d'esercizio.

b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati.

c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art.8 del presente regolamento.

d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art.5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere.

e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art.10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta.

f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

#### Art.7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale d'esercizio.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco del comune.

In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica e alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intenda adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli, nonché l'ubicazione, nel territorio del comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici, o delle aree attrezzate e degli immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

d) certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza ai paesi CEE, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

e) iscrizione all'albo professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M. 448/91).

f) certificato di residenza nel comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

g) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli.



AL

h) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

i) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio.

l) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), e), i), i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo.

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone.

c) certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente tribunale.

d) per le società cooperative, iscrizione all'albo prefettizio.

e) elenco dei soci e degli amministratori.

f) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante, o di appartenenza ai paesi della CEE, (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli.

h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti pubblici od aziende che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), h), i seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento aziendale

b) elenco degli amministratori e dei direttori.

#### Art. 8

#### Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio

In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:

a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa.

b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana.

c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:

- l'anzianità di presenza operativa.

- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti.



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

- il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere.
- il numero di uffici aperti al pubblico.
- la dotazione di proprie rimesse.
- d) essere esercenti di autoservizi di linea.

#### Art.9

Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio

Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco.

Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza stessa.

Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con documenti specificati al precedente art.7.

#### Art.10

Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo della licenza d'esercizio

Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenz stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:

a) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducenti senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi.

b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale.

c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56, 575/65, 646/82, 726/82, 936/82, sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi.

e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale.

g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.73/89, sia da parte del comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri comuni.

h) essere incorso, in tre o più casi, in provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio.

1) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art.5.



Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

#### Art.11

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettere c) ed h) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Responsabile del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio, assessorato ai trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentativa a livello nazionale così individuati:

- n.1 rappresentante dell'Associazione Nazionale esercenti noleggio autobus trasporti turistici (ENAT).
- n.1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA).

Gli accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli annuali gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i seguenti adempimenti di competenza, nonché all'amministrazione regionale, anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73.

Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione dovrà renderne informato il sindaco per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile agli effetti dell'art. 85 del D.Lgs. n.285/92.

Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 22, primo comma, lettera n) del presente regolamento.

#### Art.12

Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune sono soggetti a specifica autorizzazione del comune, che vi provvede con provvedimento del Responsabile del Servizio previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti,



AG

svolto dalla commissione di cui al precedente art.11.

L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo e spletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus, esperiti dalla commissione di cui sopra.

Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale d'esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui al precedente articolo 11.

### Art.13 Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.

Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

### Art.14 Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autobus

Tenuto conto delle basi tariffarie definite dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 6980 del 6.8.1991, in applicazione dell'art. 17 secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, per l'anno 1992 e seguenti, fino a modifica, le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, approvate con atto del consiglio comunale n.72 del 20.08.1996 vengono come appresso stabilite, con riferimento alla durata di detto servizio, nonché alle percorrenze chilometriche, richieste dall'utente:

percorso fino a	ore				
	da 0 a 4	da 4 a 7	da 7 a 8	da 8 a 12	da 12 a 14
km. 50	313.500	520.000	549.000		
km. 100	354.000	560.000	589.000	703.000	
km. 150	394.000	601.000	629.000	743.000	
km. 200	434.500	641.000	670.000	784.000	841.000
km. 250		682.000	710.000	824.000	881.000
km. 300		722.000	750.000	864.000	921.500
km. 350		762.000	791.000	905.000	962.000
km. 400		803.000	831.000	945.000	1.002.000
km. 450		843.000	872.000	985.000	1.043.000



percorso fino a	ore	
	da 8 a 12	da 12 a 14
km. 500	1.026.000	1.083.000
km. 550	1.066.000	1.123.000
km. 600	1.107.000	1.164.000
km. 650	1.147.000	1.204.000
km. 700	1.187.000	1.244.000

Servizi giornalieri di durata annuale:

- con intervallo minimo di sei ore tra entrata ed uscita lire 333.500.
- con intervallo minimo di otto ore tra entrata ed uscita lire 392.500.

Tali tariffe potranno essere soggette a revisione annuale, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle indicazioni che saranno in proposito formulate dalla Regione.

I titolari delle licenze comunali d'esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle autorimesse, negli uffici e sugli autobus, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

Spetta alla commissione di cui al precedente articolo 11 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il Responsabile del Servizio provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal comune. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art. 22, secondo comma lettera o). In tal caso, la revoca non deve essere preceduta da alcuna diffida.

#### Art. 14

#### Inizio e modalità di gestione del servizio

L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Responsabile del Servizio fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.

Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

#### Art. 15

#### Responsabilità nell'esercizio



*Handwritten signature*



delle rimesse.

1) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotacchigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge n.727/1978.

1) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.

A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti, specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante.

b) di stazione con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di comunidiversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente concordato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.Lgs. n.285/92, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

#### Art.18

**Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa**

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art. 14.

c) curare che il contachilometri ed il cronotacchigrafo funzionino regolarmente.

d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini. e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario.

f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale



prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta.

b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo.

c) portare animali propri nell'autoveicolo.

d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio.

e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo.

f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo.

g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### Art. 19

#### Sospensione della corsa

Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fatiscie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

#### Art. 20

#### Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

#### Art. 21

#### Sospensione della licenza comunale d'esercizio

La licenza comunale d'esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a disposizione recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

Il provvedimento di sospensione viene adottato con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti



adempimenti di competenza.

Art. 27  
Revoca della licenza comunale d'esercizio

La revoca della licenza comunale d'esercizio viene disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante.
- b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.
- c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito - senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati.
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio.
- e) quando, il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie.
- f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale.
- g) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - o la società, l'ente o l'azienda - negli altri casi - abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la sede in altro comune.
- h) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza nel disimpegno del servizio.
- i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento.
- l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza.
- m) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa - negli altri casi - siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.
- n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal comune.



o) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli 13, 14, 15 e 17, primo comma, lettera a), b), e), f).

La revoca è pronunciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

Della denuncia di revoca il comune dovrà tempestivamente informare - oltreché la Regione - anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### Art. 20

#### Decadenza della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa.

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza.

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni.

e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvoquanto disposto dall'art. 4, terzo comma del presente regolamento.

La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Della pronuncia della decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del comune, oltreché la Regione, anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### Art. 21

#### Contravvenzioni

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. n. 285/92, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

#### Art. 22

Attività di vigilanza e di controllo



Spetta al comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competenti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatorî ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n.74.

**Art. 26**  
**Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali**

La deliberazione del consiglio comunale relativa alla adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale, 4 dicembre 1989, n.73.

Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

**Art. 26**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

Dopo l'approvazione del regolamento da parte della Regione, l'Amministrazione comunale provvederà, entro due anni dall'approvazione predetta, e con le procedure previste dall'art.11 del presente regolamento, alla verifica del possesso, in capo ai titolari delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente articolo 5 del presente regolamento, nonché all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento, di cui all'art.10 del regolamento.-





# COMUNE DI MARTA

C.A.P. 01010

PROVINCIA DI VITERBO

Piazza Umberto I, 1 - Tel. 0761/871531 Centralino  
0761/871670 Fax

P. IVA 00215230566

*di far  
17.5.99*

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE AMM.VA

Prot.n. 3680

Marta 30/04/99

Regione Lazio  
Ass.to ai Trasporti  
Via Cap.Bavastro n.108  
00154 R O M A

OGGETTO: Trasmissione delibere Cons.Com.le n.72 del 20/08/96  
n.99 del 06/10/98, n.106 del 30/10/98.

Come da accordi telefonici avuti con il Dr.Lai, in allegato  
alla presente si rimettono le delibere di cui in oggetto  
concernenti, la n.72/96 l'approvazione Reg.Com.le del  
Servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante  
autobus, la n.99/98 e la n.106/98 le rettifiche apportate al  
predetto Regolamento.

Distinti saluti



Il Resp.Uff.Pol.Mun.Amm.va  
Maresciallo Capo  
( Franco Galandrelli )

REGIONE LAZIO
OPERAZIONI DI SPANIO E MOBILITA'
14 MAR 1999
Prot. 2560/MT/99

*Fabrano,  
non vedo il Regolamento  
corretto*  
*ML*





*Occorre Regolamento  
Corretto*

Codice ente  
n.034

Protocollo  
08443

DELIBERAZIONE N. 106  
Soggetta invio capigruppo  
  
Trasmessa al C.R.C.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Revisione regolamento servizio da sciaggio con  
condizionalta. Risposta ai chiarimenti disposti dal  
Comitato Regionale di Controllo.-

Il giorno millesecentonovantotto addi trenta del mese di ottobre  
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte  
le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati  
a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cott. SAUSTO FURIETTI	Sindaco	Presente
Prof. IZZO GIOVANNI	assessore cultura	Presente
BASSARA ABOLFO	vice sindaco	Presente
SILVESTRI SILVESTRO	assessore LL.PP.	Presente
MEZZETTI SANDRO	consigliere	Presente
BRUGNOLI ELENA	consigliere	Presente
CACCIACONTI EMILIO	consigliere	Presente
ONORI ROMUALDO	consigliere	Presente
CONESTA' MARCO	consigliere	Presente
SASSARA AUGUSTO	consigliere	Assente
FORMICA AGOSTINO	assessore ag. e par.	Presente
CONESTA' LUIGI	consigliere	Presente
TARQUINI CAMILLO	consigliere	Presente
SAVOIA LUCIANO	consigliere	Presente
STRADA VINCENZO	consigliere	Presente
MORETTI BIAGIO	consigliere	Assente
BALDI CARLO	consigliere	Presente

Totale presenti 15  
Totale assenti 2



*F.C.C.*

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Aurora  
Vellucci il quale provvede alla redazione del presente verbale.



SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 198 DEL 02.10.1988

favorevole della commissione di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. 73/89, modificata ed integrata con legge regionale 38/92

Art. 7 punto 1

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autoveicoli deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune;

Art. 9

Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco;

Art. 11 punto 1 - punto 4

Omissis ..... da una apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dal responsabile del Comune o da un suo delegato, che la presieda, da un rappresentante del Comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio, Assessore ai Trasporti e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria nel settore dell'autonoleggio più rappresentativa a livello nazionale; così individuati:

- N. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale esercenti noleggio autobus trasporti turistici (ENAT);
- N. 1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (ENA); omissis;

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 85 del D.Lgs 285/92 .....

Art. 12 punto 1 e 2

La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, - che vi provvede con provvedimento del responsabile del servizio previo parere favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolta dalla Commissione di cui al precedente art. 11;

L'autoveicolo che sarà fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione;

P.C.C. Ag





SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 20.08.1996

L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione e' rilasciata dal responsabile del servizio, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'adeguatezza nell'assumere aspetti dalla Commissione di cui sopra .....

Art. 14

Tenuto conto delle basi tariffarie definite dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 5980 del 6.8.1991 in applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 4.12.1989 n. 73 per l'anno 90 e sequenti, fino a modifica, le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio in rimessa con conducente mediante autobus, approvate con atto del Consiglio Comunale n. 72 del 20.08.1996 vengono come appresso stabilite, con riferimento alla durata di detto servizio, nonché alle percorrenze chilometriche, richieste dall'utente:

percorso fino a	ore da 0 a 4	ore da 4 a 7	ore da 7 a 9	ore da 9 a 12	ore da 12 a 14
km. 50	313.500	320.000	349.000		
km. 100	354.000	560.000	589.000	793.000	
km. 150	394.000	601.000	629.000	743.000	
km. 200	434.500	541.000	670.000	734.000	841.000
km. 250		682.000	710.000	824.000	881.000
km. 300		722.000	760.000	864.000	921.500
km. 350		762.000	791.000	905.000	962.000
km. 400		803.000	831.000	945.000	1.002.000
km. 450		843.000	872.000	985.000	1.043.000

percorso fino a	ore da 8 a 12	ore da 12 a 14
km. 500	1.026.000	1.083.000
km. 550	1.066.000	1.123.000
km. 600	1.107.000	1.164.000
km. 650	1.147.000	1.204.000
km. 700	1.187.000	1.244.000



Servizi giornalieri di durata annuale:

- a) con intervallo minimo di sei ore tra entrata ed uscita lire 333.500.
- b) con intervallo minimo di otto ore tra entrata ed uscita lire 392.500.

F.C.C. [Signature]



SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.106 DEL 30.10.1998

Tali tariffe potranno essere soggette a revisione annuale, da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni che saranno formulate dalla Regione;

.....omissis

Spetta alla Commissione di cui al precedente art. 11 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il responsabile del servizio provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal Comune. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il responsabile del servizio adotta il provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del successivo art. 22, secondo comma, lett. O). In tale caso la revoca non deve essere preceduta da alcuna diffida;

Art. 15 punto 2

Sette termine potrà essere prorogato con provvedimento del responsabile del servizio, fino ad un massimo di altri 30 giorni, ove il titolare della licenza, dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità;

.....  
.....

Art. 21 punto 2

Il provvedimento di sospensione viene adottato con provvedimento del responsabile del servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;

Art. 22 punto 2

La revoca è pronunciata con provvedimento del responsabile del servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;

omissis

.....  
.....

Art. 23 punto 2

La decadenza è pronunciata entro 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste con provvedimento del responsabile del servizio;

Art. 25

abrogato

Di non modificare l'art. 14 per quanto riguarda la competenza del Consiglio Comunale perchè sia l'art. 32 della L 142/90 sia



PCC  
AS



SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 138 DEL 30.10.1998

l'art. 54 del D. Lgs. n. 59 del 28.2.1997 sanzionando far rimanere in capo a tale organo la determinazione delle tariffe per vari servizi;

Di considerare il presente deliberativo disposto ai chiarimenti inviati dal CO.RE.CO. di Marta: art. 1579 del 19.10.98 in merito alla delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 5.10.98.-

In merito al presente atto deliberativo sono stati espressi pareri in ordine alla regolamentazione tecnica e contabile, così come riportate nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 53 della legge 3 giugno 1990 n. 142.-

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
F. CALABRINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Rag. R. BRUNI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Roberto Panza

Il Segretario Comunale  
Aurora Vellucci

\*\*\*\*\*

REPERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 47, legge 3 giugno 1990, n. 142)

1. ALOS Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messico, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 4.11.98 all'Albo Pretorio restandovi esposto per 16 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Aurora Vellucci



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

1. decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 47, comma 2)
  2. non essendo soggetta a controllo perché meramente esecutiva di altra delibera (art. 45, comma 5)
  3. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3)
  4. decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art. 46, comma 1);
  5. dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4)
- 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento

P. G. C.  
Ag



COMUNE DI MARTA

PROVINCIA DI VITERBO

Essendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.46, comma 5).

Li,

Il Segretario Comunale

La Sezione del C.R.C. Comune n.

Controdeduzioni del

Con sua nota n.

Del

In data

Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il

ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti

Li

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

REGIONE LAZIO - SEZIONE DECENTRATA PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

VISTO: \_\_\_\_\_

Seduta del \_\_\_\_\_

Decisione n. \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Per copia conforme: Il Funzionario F. cc \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



P.O.C  
Ag



Deliberazione N. 72  
del 20/08/1996  
Trasmessa alla Sezione Prov. C.R.C.  
1106-08-4386 prot. n. 6777  
con elenco n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  
Approvazione Regolamento comunale servizio noleggio di  
veicoli con conducente mediante autobus.

L'anno mille novecento novantasei il giorno venti  
del mese di Agosto alle ore 18.00, nella solita sala delle riunioni  
consigliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i  
Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                       |   |                             |   |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|
| 1-FURIETTI FAUSTO     | X | 10-ENORI ROMUALDO           | P |
| 2-ANGELOTTI VITTORIO  | P | 11-SASSARA IVARDO           | P |
| 3-SASSARA ADOLFO      | P | 12-SEVERINI MARISMA         | P |
| 4-SILVESTRI SILVESTRO | P | 13-DE LUCA GIOVANNI ANTONIO | P |
| 5-PERONI GIO SANTE    | P | 14-BAVOLA LUCIANO           | P |
| 6-MEZZETTI MAURIZIO   | P | 15-MERETTI BIAGIO           | P |
| 7-MEZZIARI ADENIO     | P | 16-MARINACCI DOMENICO       | P |
| 8-CACCIACONTI EMILIO  | P | 17-CIANLORENZO MARIO        | P |
| 9-ORIGNOLI ANGELO     | P |                             |   |

TOTALE PRESENTI : 12  
TOTALE ASSENTI : 5



Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Gabriele Di Stefano al quale  
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DR. FAUSTO FURIETTI  
dichiara che il presente verbale è stato deliberato all'ordine del giorno.

P.C.C.  
A



SEQUE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 27/12/85

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessita di dare corso all'approvazione del regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

Visto che detto servizio e disciplinato:

- a) - dal D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) - dai Regolamenti D.M. n.543/70, 1403/70, 514/70, 515/70, 1787/70, 532/71, 585/77, in quanto applicabili;
- c) - dalla legge n.22 del 19.2.1974 e n.28 del 14.10.1971;
- d) - dal D.M. 18.4.1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) - dagli artt. 85 e 141 del D.Lgs. n.285 del 18.12.1992, nonché dall'art.155 del relativo regolamento di esecuzione n.285/77;
- f) - dal D.P.R. n.615/77;
- g) - dalla legge regionale n.73 del 4.12.1985, dalla legge regionale n.30 del 6.6.1992, dal D.M. n.440 del 20.12.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che il Consiglio Comunale ha preapprovato il servizio di regolamento comunale sul servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, seguendo la schema proposto dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, allegato alla circolare in formato 1/80 n.174/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.6 del 29.02.1990, supplemento ordinario;

Visti i pareri dell'Ente Provinciale del Turismo di Viterbo, della Camera di Commercio di Viterbo e dell'Enat, sezione regionale di Viterbo;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, da parte del segretario comunale in ordine alla legittimita ed anche in ordine alla regolarita tecnica in relazione alle sue competenze, con esclusione degli aspetti tecnici non inerenti alla propria professionalita, ai sensi della circolare M.I. n.15900/1 bis/L142;

Vista la legge 3.6.1990 n.142;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegato regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n.29 articoli;

Il presente regolamento, a norma dell'art.85, 1° comma, del D.P.R. 24.7.1977 n.615 e dell'art.1, comma 2, della legge regionale 4.12.1985 n.73, sara trasmesso, in duplice copia, per la prescritta approvazione, alla Giunta Regionale;

A norma dell'art.75 della legge 27.12.1985, n.816, sara tenuto a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in ogni momento.

P.C.C. [Signature]



SEZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 20.09.1996  
Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE  
del servizio

IL RESPONSABILE  
del servizio ragioneria

IL SEGRETARIO

Letto e sottoscritto,

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Angelotti Victoria

dott. Fausto Furietti

dr. Gabriele Di Stefano

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RAGIONIERE COMUNALE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 06-09-1996, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LI, 06-09-1996

Si certifica:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 47, comma 2);
- non essendo soggetta a controllo perché meramente esecutiva di altra delibera (art. 46, comma 5);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
- decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art. 46, comma 1); dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE LAZIO  
Sezione Decentrata per il Controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti Locali  
della Provincia di VITERBO

VISTO: NULLA DA OSSERVARE



Scelta del \_\_\_\_\_ Decisione n. \_\_\_\_\_ Prof. n. \_\_\_\_\_

P.C.C.  
A5

Per copia conforme: IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

Codice ente                      Protocollo  
n.034                                7681

DELIBERAZIONE N. 99  
Soggetta invio capigruppo

Trasmessa al C.R.C.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Rettifica regolamento servizio da noleggio con  
conduttore adottato con delibera di Consiglio  
Comunale n.72 del 29.09.1996.-

L'anno millenovecentonovantotto addì sei del mese di ottobre  
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte  
le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati  
a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Dott. FAUSTO FURIETTI	Sindaco	Presente
Prof. IZZO GIOVANNI	assessore cultura	Presente
BASSARA ADOLFO	vicesindaco	Presente
SILVESTRI SILVESTRO	assessore LL.PP.	Presente
MEZZETTI SANDRO	consigliere	Presente
FRUGNOLI ELENA	consigliere	Presente
CACCIACONTI EMILIO	consigliere	Presente
ONORI ROMUALDO	consigliere	Presente
CONESTA' MARCO	consigliere	Presente
BASSARA AUGUSTO	consigliere	Presente
FORMICA AGOSTINO	assessore ag. e per.	Presente
CONESTA' LUIGI	consigliere	Presente
TARQUINI CAMILLO	consigliere	Presente
SAVOIA LUCIANO	consigliere	Presente
STRADA VINCENZO	consigliere	Presente
MORETTI BIAGIO	consigliere	Presente
BALDI CARLO	consigliere	Presente

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Aurora  
Vellucci il quale provvede alla redazione del presente verbale.



P.C.C.  
A



SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 99

DEL 06.10.1998

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Furietti Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato a oggetto.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 20.08.96 con cui si approvava il Regolamento comunale del servizio noleggio di rimessa con conducente;

Visto che il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale chiede con nota in data 25.9.98 Prot. 7265 che siano apportate le seguenti modifiche al Regolamento sopracitato:

1) Art. 5 lett. G) "la licenza di polizia di cui all'art. 86 del TULPS deve essere rilasciata in concomitanza con la licenza di noleggio e deve essere posseduta prima dell'inizio dell'attività";

2) In tutti gli articoli in cui viene menzionato il Sindaco deve essere indicato il Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover recepire le richieste del Responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 da parte del responsabile del servizio sig. Franco Calandrelli;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, il quale rileva che l'atto è irrilevante ai fini contabili;

Vista la L 127/97 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

A chiarimento dell'art.5, secondo comma, punto G) del Regolamento comunale servizio noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 20.8.96, si aggiunge il seguente terzo comma all'articolo sopracitato: "La licenza di cui all'art. 86 TU 18.6.1931 n. 773 si intende che deve essere posseduta prima dell'inizio dell'attività e rilasciata in concomitanza con il rilascio della licenza comunale di esercizio";

Negli articoli 3-7-9-11-21-22 la parola il Sindaco viene sostituita con il responsabile del servizio.

P.C.C. 1/9





SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 06.10.1998

In merito al presente atto deliberativo sono stati espressi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come riportate nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art.53 della legge 3 giugno 1990 n.142.-

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
F.to F. Calandralli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Rag. R. Baldi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
Il Sindaco  
F.to Furietti Fausto

Il Segretario Comunale  
F.to Aurora Vellucci

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.47, legge 3 giugno 1990, n.142)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 3-10-98 all'Albo Pretorio restandovi esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Aurora Vellucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il 13-11-98

- 1. decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.47, comma 2)
- 2. non essendo soggetta a controllo perché meramente esecutiva di altra delibera (art.45, comma 5)
- 3. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
- 4. decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art.46, comma 1); dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento
- 5. avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.46, comma 5).

Li,

Il Segretario Comunale



PCF  
123



COMUNE DI MARTA

PROVINCIA DI VITERBO

SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.99 DEL 06.10.1998

La Sezione del C.R.C. Controdeduzioni del  
 Comune n. In data  
 Con sua nota n. Del  
 Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il In data  
 ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti  
 li Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*  
 REGIONE LAZIO - SEZIONE DECENTRATA PER IL CONTROLLO SUGLI ATTI DEI  
 COMUNI E DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI VITERBO  
 VISTO: NULLA DA OSSERVARE  
 VISTO: VISTI I CHIARIMENTI NULLA DA OSSERVARE

Seduta del 13-11-98 Decisione n. 1706 Prot.n. 1411

Per copia conforme: Il Funzionario F.to juzaasap



P.C.C.  
Yg



SEGUE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 106

DEL 10.11.1997

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 73 del 20.3.96 "Approvazione Regolamento Comunale servizio scollaggio in simezza con conducente mediante autobus";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 6.10.1996 "Rettifica regolamento servizio da scollaggio con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 20.3.95;

Vista la nota Prot. 1411 Verb. 71 Sec. 1975 del 13.10.96, con cui il Comitato Regionale di Controllo - Sezione Territoriale di Viterbo, in merito alla delibera di Consiglio Comunale n. 99/96 sopraccitata chiede i seguenti chiarimenti: "Al riguardo si chiede che in merito agli artt. 7-9-11 la sostituzione della parola "Sindaco" con il "Responsabile del Servizio" appare impropria, mentre non trovano riferimento nella normativa vigente (L.127/97 e D.Lgs.vo 80/98) le competenze attribuite al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale indicate nei seguenti articoli: "art. 3 punto 2, art. 12 punto 2, art. 14 punti 1-3-5, art. 15 punto 2, art. 23 punto 2";

Visto l'art. 6 della L. 15.5.97 n. 127 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del D.Lgs 3.2.93 n. 29 modificato dall'art. 2 D.Lgs 470/93 e art. 3 D.Lgs 31.3.98 n. 80 il quale prevede "Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione .....

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che interessano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.

P.C.C. 1/97





SEDE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.106 DEL 30.10.1998

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Visto, inoltre l'art. 45 comma 1 del D.Lgs 80/98 il quale prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 comma 2 D.Leg.vo 29/83 si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.....";

Dato atto che in base alle disposizioni sopracitate devono essere modificati gli articoli del Regolamento in discussione indicati dal Comitato di Controllo nella richiesta di chiarimenti in discussione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 da parte del responsabile del servizio sig. Franco Calandrelli;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, il quale rileva che l'atto è irrilevante ai fini contabili;

Vista la legge 127/97 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di modificare per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti articoli del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 20.3.96:

Art. 3 punto 2-3

La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal responsabile del servizio sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi articoli 6 ed 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

La licenza comunale di esercizio è rilasciata con provvedimento del responsabile del servizio .....

Art. 4 punto 4

"Il trasferimento della licenza ed il rinnovo sono assorbiti con provvedimento del responsabile del servizio, previo parere



P. e. c.  
A. g.